

Ai Presidenti e Delegati dei
Comitati Regionali e Provinciali FCI

Circolare Elettorale n. 1

Aggiornamento 15 ottobre 2024

Oggetto: Assemblee Elettive Ordinarie – Quadriennio Olimpico 2025/2028

Come già noto, è stata indetta dal Consiglio Federale l'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale per il giorno **19/01/2025** a Roma. Nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, sarà successivamente convocata dal Presidente Federale.

Pertanto, le Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali per il rinnovo delle cariche provinciali e per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale, nonché le Assemblee Elettive Ordinarie Regionali per il rinnovo delle cariche e per le operazioni di scrutinio in sede regionale delle schede votate per i Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale, **dovranno svolgersi entro il 31/12/2024**.

I voti spettanti agli affiliati vengono determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 – 2 e saranno disponibili per i Comitati, in tempo reale, su K-Sport.

Spetta ai Presidenti dei singoli Comitati stabilire, in ragione delle particolari esigenze locali, il giorno esatto dello svolgimento delle Assemblee, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria Generale, cui si dovrà fare riferimento per eventuali quesiti in merito, ai seguenti recapiti: e-mail elettorale@feder ciclismo.it.

A) ASSEMBLEE ELETTIVE ORDINARIE TERRITORIALI

L'Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale che contestualmente provvede alla nomina della Commissione Verifica Poteri. Essa è convocata dal Presidente uscente.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento ed entro lo stesso termine essere inviato al Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale ed a mezzo PEC o raccomandata a/r agli Affiliati della Provincia (art. 12 – punto 4 dello Statuto Federale).

Esso deve contenere:

- l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea stessa, sia in 1^ che in 2^ convocazione che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea che nella fattispecie dovrà prevedere:
 - 1) la nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;
 - 2) eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati esclusi e segnalati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - 3) l'elezione dei Delegati degli Affiliati, e votazione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici;
 - 4) l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato, presentata da parte del Presidente uscente;
 - 5) l'elezione del Presidente del Comitato;
 - 6) l'elezione dei quattro Consiglieri Provinciali;
- l'indicazione della composizione della Commissione Verifica Poteri e gli orari di insediamento e di funzionamento della stessa;
- il termine e le modalità per la presentazione delle candidature sia per quella a Delegato in rappresentanza degli Affiliati in Assemblea Nazionale che per le cariche elettive provinciali;
- il termine e le modalità per l'inoltro da parte della Società avente diritto a voto della delega conferita a colui che la rappresenterà nell'assemblea.

Così come previsto dalla normativa vigente, il Comitato Regionale FCI di appartenenza territoriale, renderà noto con comunicato ufficiale il termine di scadenza e le modalità per la presentazione delle candidature per l'elezione a Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, che corrisponderà al decimo giorno antecedente la data della prima Assemblea Provinciale che si svolge nella Regione.

Nelle province in cui non è stato costituito il Comitato Provinciale, spetta al Delegato Provinciale, ai soli fini elettivi dei Delegati all'Assemblea Nazionale, convocare gli Affiliati aventi diritto a voto, indicati nell'elenco trasmessogli dal Comitato Regionale territoriale di appartenenza, mediante avviso pubblicato sul sito federale, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

Le modalità, le competenze ed i termini di svolgimento delle Assemblee, da parte del Delegato Provinciale, sono quelli previsti per le Assemblee Provinciali.

L'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale è indetta dal Consiglio Regionale che contestualmente provvede alla nomina della Commissione Verifica Poteri.

Essa è convocata dal Presidente uscente.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine essere inviato ai Comitati Provinciali ed alla Segreteria Generale ed a mezzo PEC o raccomandata a/r agli Affiliati della Regione (art. 11 – punto 6 dello Statuto Federale).

Esso deve contenere:

- l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea stessa, sia in 1^a che in 2^a convocazione che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea che nella fattispecie dovrà prevedere:
 - 1) la nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;
 - 2) eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati esclusi e segnalati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - 3) l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato, presentata da parte del Presidente uscente;
 - 4) l'elezione del Presidente del Comitato;
 - 5) l'elezione dei 2 Vice Presidenti;
 - 6) l'elezione dei Consiglieri, in relazione al numero previsto dallo Statuto Federale;
 - 7) l'operazione di scrutinio delle schede per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, votate nelle Assemblee Provinciali della Regione;
- l'indicazione della composizione della Commissione Verifica Poteri e gli orari di insediamento e di funzionamento della stessa;
- il termine e le modalità per la presentazione delle candidature;
- il termine e le modalità per l'inoltro da parte della Società avente diritto a voto della delega conferita a colui che la rappresenterà nell'Assemblea Elettiva.

B) COMPETENZE E ADEMPIMENTI DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE:

Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale

- nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;
- eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati non ammessi dalla Commissione Verifica Poteri;
- elezione dei Delegati degli Affiliati e votazione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici;
- approvazione della relazione sulla gestione del Comitato Provinciale, presentata da parte del Presidente uscente;
- elezione del Presidente del Comitato Provinciale;
- elezione di n. 4 Consiglieri del Comitato Provinciale.

Al termine delle operazioni di voto dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, la Commissione di Scrutinio, provvede a sigillare le urne contenenti

Le schede votate dalle rispettive categorie, che dovranno essere inviate tempestivamente al Comitato Regionale che dovrà custodirle per lo spoglio delle stesse nel corso dell'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, da parte della Commissione di Scrutinio, nominata per l'Assemblea stessa. Le operazioni di scrutinio dovranno avere luogo dopo le operazioni di verifica effettuata da parte della Commissione Verifica Poteri nominata per l'Assemblea stessa., così come indicato al successivo punto L).

Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale

- nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;
- eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati non ammessi dalla Commissione Verifica Poteri;
- approvazione della relazione sulla gestione del Comitato Regionale, presentata da parte del Presidente uscente;
- elezione del Presidente del Comitato Regionale;
- elezione dei 2 Vicepresidenti;
- elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale in relazione al numero previsto dallo Statuto Federale;
- operazione di scrutinio delle schede votate per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, votate nelle Assemblee Provinciali della Regione.

C) REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE CARICHE FEDERALI PROVINCIALI E REGIONALI

Tutte le candidature sono presentate a titolo individuale, è consentita la presentazione di una sola candidatura ed i candidati devono essere in possesso della tessera federale valida per l'anno di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

Le domande di candidatura dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici completi;
- b) l'indicazione della carica elettiva per la quale è posta la candidatura;
- c) la dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei motivi di incompatibilità sanciti dall'art. 30) e di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31), dello Statuto Federale
- d) la dichiarazione di essere tesserato alla FCI per l'anno di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

I candidati alla presidenza regionale, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare i relativi programmi, che unitamente alle candidature ammesse dalla Commissione Nazionale Elettorale, saranno resi pubblici cinque giorni prima dell'Assemblea sul sito federale, Organo Ufficiale FCI con link diretto dalla homepage (art. 32, punto 2 dello Statuto Federale).

Candidature per l'elezione di Presidente Provinciale e di Consigliere Provinciale - Requisiti e modalità di presentazione

Le domande dovranno pervenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, al Comitato Provinciale ed al Comitato Regionale a mezzo PEC o raccomandata a/r, pena la loro irricevibilità.

Esse potranno essere anticipate a mezzo e-mail, allegando le ricevute delle raccomandate inviate al Comitato Provinciale ed al Comitato Regionale, attestanti l'avvenuta spedizione delle stesse nei termini previsti.

È possibile presentare la propria candidatura con Raccomandata a Mano direttamente presso il Comitato interessato, e queste saranno ritenute valide solo se protocollate, timbrate e firmate dal Comitato ricevente con l'indicazione dell'orario di presa in carico delle stesse.

Candidature per l'elezione di Presidente Regionale, Vice Presidente e di Consigliere Regionale

Le domande dovranno pervenire entro i quindici giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea Elettiva:

- al Comitato Regionale a mezzo PEC o raccomandata a/r
- alla Segreteria Generale FCI **Federazione Ciclistica Italiana – Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 – Roma** a mezzo PEC (elettorale.federciclismo@k-postacertificata.it), o raccomandata a/r pena la loro irricevibilità.

Esse potranno essere anticipate a mezzo e-mail al Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale FCI, allegando le ricevute delle raccomandate inviate al Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale FCI, attestanti l'avvenuta spedizione delle stesse nei termini previsti. È possibile presentare la propria candidatura con Raccomandata a Mano direttamente presso il Comitato interessato e queste saranno ritenute valide solo se risultanti protocollate, timbrate e firmate dal Comitato ricevente con l'indicazione dell'orario di presa in carico delle stesse.

D) REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A DELEGATO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Non possono ricoprire l'incarico di Delegati all'Assemblea Nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia nazionali e regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive nazionali.

La candidatura a delegato può essere presentata per una sola delle tre componenti Affiliati, Atleti e Tecnici.

Candidatura a Delegato degli Affiliati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale

Ogni Affiliato avente diritto a voto potrà proporre un solo nominativo facente parte del proprio direttivo Societario.

La domanda di candidatura deve essere inviata al Comitato Provinciale ed al Comitato Regionale entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea a mezzo

PEC o raccomandata a/r e può essere anticipata a mezzo e-mail allegando le ricevute delle raccomandate inviate, attestanti l'avvenuta spedizione delle stesse nei termini previsti.

La domanda di candidatura dovrà essere debitamente sottoscritta dall'interessato, dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Affiliato.

Inoltre, essa dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici completi;
- b) la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 9 - punto 7, di non trovarsi in alcuno dei motivi di incompatibilità sanciti dall'art. 30) e di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31) dello Statuto Federale,
- c) la dichiarazione di essere tesserato alla FCI per l'anno di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

Candidatura a Delegato degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale

Il Comitato Regionale di appartenenza territoriale dovrà rendere noto con comunicato ufficiale il termine di scadenza e la modalità per la presentazione delle candidature per l'elezione a Delegato degli Atleti e dei Tecnici, che deve corrispondere al decimo giorno antecedente la data della prima Assemblea Provinciale che si svolge nella regione.

Ogni Atleta e Tecnico cittadino italiano maggiorenne avente diritto a voto potrà proporre la propria candidatura, che dovrà essere debitamente sottoscritta dall'interessato ed inviata a mezzo PEC o raccomandata a/r al Comitato Provinciale di appartenenza ed al Comitato Regionale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prima Assemblea Provinciale della Regione e può essere anticipata a mezzo e-mail, allegando le ricevute delle raccomandate inviate al Comitato Provinciale ed al Comitato Regionale, attestanti l'avvenuta spedizione delle stesse nei termini previsti.

Inoltre, essa dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici completi;
- b) la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 9 - punto 7, di non trovarsi in alcuno dei motivi di incompatibilità sanciti dall'art. 30) e di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31) dello Statuto Federale, interpretato in conformità con la decisione Corte Federale n. 10/2012 di cui al Comunicato n. 4 del 5.10.2012, ovvero essere in attività e essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi dieci anni;
- c) gli atleti devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.
- d) la dichiarazione di essere tesserato alla FCI per l'anno di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

Ai fini della candidatura a Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici è competente il Comitato Provinciale di appartenenza, cioè quello nel quale ha sede l’Affiliato e per il quale l’Atleta o il Tecnico risultano essere tesserati alla data di conclusione della stagione agonistica antecedente la data dell’Assemblea Nazionale.

Le candidature sono presentate a titolo individuale.

Si precisa, inoltre, quanto di seguito:

Gli atleti professionisti tesserati per squadre professionistiche affiliate in Italia:

devono presentare l’eventuale loro candidatura, a Delegato degli Atleti all’Assemblea Nazionale presso il Comitato Regionale di appartenenza territoriale di affiliazione della società.

Gli atleti professionisti residenti in Italia e tesserati per società affiliate all’estero con tessera rilasciata dalla FCI:

devono presentare l’eventuale loro candidatura, a Delegato degli Atleti all’Assemblea Nazionale presso il Comitato Regionale di appartenenza territoriale della provincia di loro residenza.

Tecnici Nazionali:

il tesseramento di questi tecnici è presso un Comitato Regionale e pertanto, questi, devono far pervenire l’eventuale loro candidatura quale Delegato dei Tecnici all’Assemblea Nazionale presso il Comitato Regionale di appartenenza territoriale della provincia di loro residenza.

Tecnici tesserati per squadre professionistiche affiliate in Italia:

devono presentare l’eventuale loro candidatura, a Delegato dei Tecnici all’Assemblea Nazionale presso il Comitato Regionale di appartenenza territoriale di affiliazione della società.

Tecnici professionisti residenti in Italia e tesserati per società affiliate all’estero con tessera rilasciata dalla FCI:

devono presentare l’eventuale loro candidatura, a Delegato dei Tecnici all’Assemblea Nazionale presso il Comitato Regionale di appartenenza territoriale della provincia di loro residenza.

Tecnici regionali:

il tesseramento di questi tecnici è presso un Comitato Regionale e pertanto, questi, devono far pervenire l’eventuale loro candidatura quale Delegato dei Tecnici all’Assemblea Nazionale presso il Comitato Regionale per il quale sono tesserati.

Per comodità si riporta di seguito un quadro sinottico riportante i termini di scadenza di inoltro delle candidature.

SCANDENZE TERMINE CANDIDATURE	
A LIVELLO PROVINCIALE	
Candidatura per la carica di Presidente e Consigliere Provinciale	almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale
Candidatura per la carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all'Assemblea Nazionale	almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale
A LIVELLO REGIONALE	
Candidatura per la carica di Presidente e Consigliere Regionale	entro 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale
Candidatura per la carica di Delegato in rappresentanza degli Atleti all'Assemblea Nazionale	entro 10 giorni prima della data di svolgimento della prima Assemblea Provinciale che si svolge nella Regionale
Candidatura per la carica di Delegato in rappresentanza dei Tecnici all'Assemblea Nazionale	entro 10 giorni prima della data di svolgimento della prima Assemblea Provinciale che si svolge nella Regionale

E) DELEGHE

A livello provinciale

Per la partecipazione alle Assemblee provinciali non sono ammesse deleghe tra gli affiliati. Nell'ambito di una società affiliata è ammessa la delega del Presidente a rappresentare direttamente la società e la delega del Presidente ad un componente del Consiglio Direttivo della stessa società.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante redatta sul modello allegato alla Convocazione dell'Assemblea e contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa (art. 12 – punto 2 dello Statuto Federale). Una copia dovrà pervenire presso il Comitato Provinciale FCI almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva ed una copia cartacea dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe aggiuntive.

Al Vice Presidente della Società avente diritto a voto non è permesso auto delegarsi.

A livello regionale

Le deleghe potranno essere attribuite solo ad affiliati aventi diritto al voto.

Nell'ambito di una società affiliata è ammessa la delega del Presidente a rappresentare direttamente la società e la delega del Presidente ad un componente del Consiglio Direttivo della stessa società.

Ciascun rappresentante degli affiliati potrà essere portatore di una delega oltre alla propria se hanno diritto a partecipare oltre le 50 associazioni e società votanti. Il numero di deleghe può essere pari a 2, oltre le 100 associazioni e società votanti, a 3 oltre le 300, a 4 oltre le 500, a 5 oltre le 600. Le deleghe potranno essere attribuite solo ad affiliati, aventi diritto al voto (Art. 11 – comma 2 dello Statuto Federale).

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante redatta sul modello allegato alla Convocazione dell'Assemblea e contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa (art. 12 – punto 2 dello Statuto Federale). Una copia dovrà pervenire presso il Comitato Regionale FCI almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva ed una copia cartacea dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea.

Per comodità si riporta di seguito un quadro sinottico riportante i termini di scadenza di trasmissione delle deleghe:

SCANDENZE TERMINE TRASMISSIONE DELEGHE	
A LIVELLO PROVINCIALE	almeno 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale
A LIVELLO REGIONALE	almeno 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale

F) COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI (CVP)

La nomina della CVP è di competenza del Consiglio dei Comitati interessati all'Assemblea Elettiva ed è organo della stessa.

Essa è così composta:

- da n.3 a n.5 membri effettivi tra cui n.1 svolge le funzioni di Presidente e n.1 di Segretario;
- da n.2 a più membri supplenti.

Non possono essere componenti della CVP coloro che si sono candidati a cariche elettive, coloro che sono Consiglieri uscenti dei Comitati interessati all'Assemblea, nonché a livello

Provinciale coloro che sono candidati a Delegato in rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale.

Eventuali modifiche nella sua composizione sono attuate dal Consiglio che l'ha nominata, successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature alle cariche elettive.

La Commissione Verifica Poteri dovrà insediarsi all'ora e nel luogo stabiliti dall'Organo che ha disposto la convocazione.

Alla Commissione Verifica Poteri compete:

- l'accertamento degli aventi diritto a voto per l'ammissione all'Assemblea, rimettendo a quest'ultima il pronunciamento definitivo per i casi non definiti dalla Commissione stessa;
- il controllo sull'identità degli aventi diritto a voto all'Assemblea Elettiva per la costituzione degli organi ed in ambito provinciale per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale, rilevati dall'elenco inviato a livello Provinciale dal Comitato Regionale e a livello Regionale dalla Segreteria Generale FCI;
- il controllo sulla regolarità delle deleghe;
- il controllo sull'identità degli Atleti e dei Tecnici facenti parte della lista inviata dal Comitato Regionale che si presentano per l'esercizio di voto nell'ambito dell'Assemblea Elettiva di appartenenza territoriale delle rispettive categorie;
- il controllo sull'identità degli Atleti e dei Tecnici facenti parte della lista inviata dal Comitato Regionale che eventualmente si presentano per l'esercizio di voto delle rispettive categorie in altro ambito provinciale della stessa Regione diversa da quella della provincia di appartenenza;
- la verifica in ambito regionale del raggiungimento del quorum costitutivo relativo alle Assemblee Elettive di categoria effettuate nel corso delle Assemblee Provinciali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, sulla base dei relativi verbali inoltrati dai Comitati Provinciali ai Comitati Regionali di appartenenza territoriale.

Alla chiusura delle operazioni di verifica e prima dello svolgimento dell'Assemblea, il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente del Comitato, o al suo sostituto:

- 1) il verbale relativo alla validità costitutiva o meno dell'Assemblea Elettiva per la costituzione degli organi e per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale, con l'indicazione del numero totale dei voti ad essi attribuiti, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all'elenco inviato a livello Provinciale dal Comitato Regionale e a livello Regionale dalla Segreteria Generale FCI;
- 2) l'eventuale verbale contenente i nominativi di aventi diritto a voto ed i relativi voti esprimibili non ammessi all'Assemblea Elettiva per la costituzione degli organi e per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla non ammissibilità.
- 3) il verbale contenente l'indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti,

indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all'elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l'indicazione degli Atleti che si sono presentati per l'esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione.

- 4) il verbale contenente l'indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza dei Tecnici, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all'elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l'indicazione dei Tecnici che si sono presentati per l'esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione.

Alla chiusura delle operazioni di verifica e prima delle operazioni di scrutinio regionale delle schede votate nel corso delle Assemblee Provinciali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente dell'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale:

- il verbale delle operazioni di verifica del raggiungimento del quorum costitutivo delle singole Assemblee Elettive di categoria effettuate nelle province della Regione di appartenenza territoriale.

G) OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Al termine della presentazione delle candidature, il Comitato Regionale provvede ad inoltrare le stesse a mezzo e-mail alla Commissione Nazionale Elettorale che ne verifica l'ammissibilità e provvede, in prima istanza, ad accertarne eventuali casi di esclusione, che riguarderanno quelle candidature ritenute non valide secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dallo Statuto Federale.

La Commissione Elettorale Nazionale, al termine delle operazioni di verifica e cioè entro le 48 ore successive alla ricezione delle candidature, provvederà a:

- comunicare tempestivamente agli interessati eventuali esclusioni debitamente motivate, dandone informazione ai Comitati interessati all'Assemblea Elettiva;
- a rendere note le candidature ritenute valide e non valide, a mezzo comunicato che verrà tempestivamente trasmesso ai Comitati interessati all'Assemblea Elettiva e che verrà pubblicato sul sito federale, Organo Ufficiale della FCI.

Qualora al termine dei propri lavori, la Commissione Elettorale accertasse che il numero delle candidature presentate e dichiarate ammissibili risulta inferiore al numero previsto per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati interessati all'Assemblea, provvederà a darne loro immediata informazione, affinché procedano come di seguito:

a) A livello Provinciale

il Presidente del Comitato, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione, dovrà procedere all'annullamento dell'Assemblea Elettiva per la costituzione degli organi provinciali e dovrà convocare entro 60 giorni una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi 30.

Nei casi di annullamento dell'Assemblea Elettiva per la costituzione degli organi provinciali e se non sia possibile la convocazione di una nuova prima dell'Assemblea Nazionale, il Presidente uscente dovrà in ogni modo assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione dei Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale.

b) A livello Regionale

il Presidente del Comitato, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione, dovrà procedere all'annullamento dell'Assemblea Elettiva e convocare, entro 60 giorni una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi 30.

Nell'impossibilità di riconvocare l'Assemblea prima dello svolgimento di quella Nazionale, il Presidente uscente incarica la Commissione di Scrutinio, appositamente nominata dal Consiglio Regionale, al fine di procedere in sede pubblica allo spoglio delle schede votate nelle Assemblee Provinciali relative all'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale.

In tale caso almeno venti giorni prima della data di svolgimento dello spoglio dovrà essere pubblicato un comunicato ufficiale sul sito federale, Organo Ufficiale della FCI, che entro lo stesso termine deve essere inviato con lettera raccomandata o posta elettronica ai Comitati Provinciali ed alla Segreteria Generale.

Il comunicato dovrà contenere l'indicazione della sede pubblica, del luogo dove avranno luogo le operazioni di scrutinio e della data e dell'ora di apertura delle stesse, con l'indicazione della Commissione di Scrutinio Regionale che curerà lo spoglio delle schede.

H) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE

A livello provinciale

Dopo la dichiarazione di legittimità da parte della Commissione Nazionale Elettorale delle candidature presentate per l'elezione degli organi provinciali e dei Delegati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale in rappresentanza degli Affiliati, i Comitati interessati provvedono:

1) per le votazioni del Presidente del Comitato Provinciale

- a predisporre le schede elettorali riportanti nel retro delle stesse l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea e sul fronte delle stesse i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto. In calce a ciascuna scheda deve essere riportato il seguente avviso "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

2) per le votazioni dei n. 4 Consiglieri Provinciali

- a predisporre le schede elettorali riportanti nel retro delle stesse l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea e sul fronte delle stesse i nominativi dei candidati in ordine alfabetico recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto. In calce a ciascuna scheda deve essere inserito l'avviso che: "a pena di nullità della scheda, non possono essere espresse più di 3 preferenze".

3) per le votazioni del Delegato in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale

- a predisporre le schede elettorali riportante nel retro delle stesse l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea e sul fronte delle stesse i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico, recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto.

In calce a ciascuna scheda deve essere inserito un avviso che "a pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di X preferenze". Naturalmente l'incognita "X" deve essere sostituito con il numero corrispondente:

- 1 nelle province che devono eleggere uno o due Delegati;
- 2 nelle province che devono eleggere tre Delegati;
- numero pari ai 2/3, arrotondato per eccesso, del numero assegnato alla provincia, qualora i Delegati da eleggere siano in numero superiore a tre.

A livello Regionale

dopo la dichiarazione di legittimità da parte della Commissione Nazionale Elettorale delle candidature presentate per l'elezione degli organi regionali e dei Delegati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, provvede:

1) per le votazioni del Presidente del Comitato Regionale

- a predisporre le schede elettorali riportanti nel retro delle stesse l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea e sul fronte delle stesse i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto. In calce a ciascuna scheda deve essere riportato il seguente avviso "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

2) per le votazioni dei n. 2 Vice Presidenti Regionali

- a predisporre le schede elettorali riportanti nel retro delle stesse l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea e sul fronte della stessa i nominativi dei candidati in ordine alfabetico recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto. In calce a ciascuna scheda deve essere inserito l'avviso che: "a pena di nullità della scheda, non possono essere espresse più di due preferenze".

3) per le votazioni dei Consiglieri Regionali

- a predisporre le schede elettorali riportanti nel retro delle stesse l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea e sul fronte della stessa i nominativi dei candidati in ordine alfabetico recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto. In calce a ciascuna scheda deve essere inserito l'avviso che: "a pena di nullità della scheda, non possono essere espresse più di X preferenze". L'incognita X rappresenta il numero corrispondente alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei Consiglieri da eleggere.

4) per le votazioni del Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale

- a predisporre le due rispettive schede elettorali, riportanti a fronte delle stesse i nominativi di tutti i candidati della regione in ordine alfabetico e con a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l'espressione di voto.

In calce a ciascuna scheda deve essere inserito un avviso che: "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

Data la facoltà resa agli Atleti e ai Tecnici di poter esprimere il loro voto in una qualsiasi delle Assemblee Provinciali della stessa Regione presso la quale sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo – di cui all'art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale –, il Comitato Regionale provvederà ad inoltrare ai rispettivi Comitati Provinciali di appartenenza territoriale, le schede di votazione predisposte per le due categorie, in numero superiore al totale degli aventi diritto a voto delle rispettive categorie.

Sarà cura dei Comitati Provinciali riportare nel retro delle già menzionate schede di votazione per le rispettive categorie, l'indicazione del Comitato interessato all'Assemblea, nel numero corrispondente agli aventi diritto a voto nell'ambito della stessa Assemblea. Le restanti schede di votazione saranno utilizzate per garantire l'esercizio di voto ad eventuali Atleti e Tecnici che ricorreranno alla facoltà di cui all'art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale.

I) DIRITTO DI VOTO (Elettorato attivo)

1) Per l'elezione degli Organi direttivi dei Comitati Provinciali e Regionali e dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale

Ai sensi dell'art. 13) comma 1 - punto a) dello Statuto Federale, hanno diritto di voto le Società che alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi, purché nella stagione agonistica precedente abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva avendo tesserato almeno 3 Atleti che abbiano partecipato, in tale stagione agonistica, ad almeno 3 manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione, o abbiano svolto attività anche meramente organizzativa ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Ogni Affiliato che partecipa all'Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto. Saranno attribuiti ulteriori voti agli Affiliati che hanno tesserato Atleti partecipanti a gare per tutte le categorie agonistiche esclusi i master della strada e del fuoristrada, sulla base di quanto indicato dall'art. 13 - comma 1 - punto b) dello Statuto Federale.

Per la determinazione dei voti aggiuntivi spettanti ad ogni singolo Affiliato, gli elenchi riportanti i voti attribuiti a ciascuno, faranno riferimento ai dati risultanti al termine della stagione agonistica antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

L'elenco degli aventi diritto a voto, riportante anche il numero dei voti attribuiti a ciascun affiliato, deve essere reso pubblico nella sede del Comitato interessato all'Assemblea Elettiva, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 56 - comma 4 del Regolamento di Giustizia Federali, le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l'affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione od inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.

Le Società Affiliate interessate, potranno regolarizzare la loro posizione fino al momento dell'esercizio del diritto di voto, e presentare regolare ricevuta e/o attestazione alla Commissione Verifica Poteri preposta all'accertamento dell'identità degli aventi diritto a voto, in occasione dell'Assemblea di appartenenza territoriale.

2) Per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale

Gli Atleti e i Tecnici hanno diritto all'espressione del voto nelle Assemblee Elettive di categoria in cui si vota per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale.

L'Ufficio Tesseramento federale provvede a compilare gli elenchi nominativi degli aventi diritto a voto nelle due categorie, facendo riferimento alla data di conclusione della stagione agonistica antecedente la data dell'Assemblea Nazionale.

Atleti

Hanno diritto al voto gli Atleti cittadini italiani e stranieri maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività alla data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale, anche se tesserati in province diverse.

L'esercizio del diritto di voto è consentito a titolo individuale a tutti gli Atleti, per l'elezione dei rispettivi Delegati, a condizione che presentino la tessera in corso di validità per la categoria di appartenenza e per l'anno di svolgimento dell'Assemblea.

Gli atleti professionisti tesserati per squadre professionistiche affiliate in Italia:

in occasione dell'Assemblea per l'elezione degli Atleti all'Assemblea Nazionale, devono esercitare il diritto di voto presso un Comitato Provinciale nello stesso ambito regionale della provincia di affiliazione della società.

Gli Atleti professionisti residenti in Italia e tesserati per società affiliate all'estero con tessera rilasciata dalla FCI:

in occasione dell'Assemblea per l'elezione degli Atleti all'Assemblea Nazionale, devono esercitare il diritto di voto presso un Comitato Provinciale nello stesso ambito regionale della provincia di loro residenza.

Gli Atleti con doppio tesseramento Gruppi Sportivi Militari e altra società affiliata

Gli atleti tesserati per i corpi sportivi militari affiliati che dovessero risultare tesserati anche per ulteriori società affiliate dovranno esercitare il proprio diritto di voto nell'assemblea provinciale indetta dal presidente del comitato provinciale nel quale è affiliato il corpo sportivo militare o in altra assemblea provinciale diversa dalla predetta, ma nella stessa Regione.

Gli Atleti con prestito multidisciplinare

Gli atleti tesserati contemporaneamente per differenti società affilate a Comitati provinciali di diverse Regioni dovranno esercitare il loro diritto di voto nell'ambito dell'assemblea provinciale di riferimento del Comitato Provinciale che ha provveduto a rilasciare, in ordine di data, per prima, il tesseramento, oppure in altra assemblea provinciale nell'ambito della Stessa Regione di riferimento del predetto Comitato

Tecnici

Hanno diritto al voto i Tecnici cittadini italiani e stranieri maggiorenni iscritti nei ruoli federali e regolarmente tesserati alla data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale, anche se tesserati in province diverse.

L'esercizio del diritto di voto è consentito a titolo individuale a tutti i Tecnici, per l'elezione dei rispettivi Delegati, a condizione che presentino la tessera in corso di validità per la categoria di appartenenza e per l'anno di svolgimento dell'Assemblea.

Tecnici Nazionali:

il tesseramento di questi tecnici è presso un Comitato Regionale e pertanto, questi, in occasione dell'Assemblea per l'elezione dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, devono esercitare il diritto di voto presso il Comitato Provinciale della provincia di loro residenza.

Tecnici tesserati per squadre professionistiche affiliate in Italia:

in occasione dell'Assemblea per l'elezione dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, devono esercitare il diritto di voto presso un Comitato Provinciale nello stesso ambito regionale della provincia di affiliazione della società.

Tecnici professionisti residenti in Italia e tesserati per società affiliate all'estero con tessera rilasciata dalla FCI:

in occasione dell'Assemblea per l'elezione dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, devono esercitare il diritto di voto presso un Comitato Provinciale nello stesso ambito regionale della provincia di loro residenza.

Tecnici regionali:

il tesseramento di questi tecnici è presso un Comitato Regionale e pertanto, questi, in occasione dell'Assemblea per l'elezione dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, devono esercitare il diritto di voto presso il Comitato Provinciale della provincia di loro residenza.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Gli Atleti ed i Tecnici potranno votare i propri Delegati all'Assemblea Nazionale anche in Assemblea Provinciale della stessa Regione diversa da quella della provincia di appartenenza (art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale).

L) VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE ORDINARIE

Le Assemblee Elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto per ogni singola categoria, con la presenza di un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 8 comma 11. Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegati (no atleti – no tecnici) e non sul numero dei voti.

In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto all'art. 10 co.3 ultimo capoverso (il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegati (no atleti – no tecnici) e non sul numero dei voti).

La sussistenza del quorum costitutivo va verificata a cura della Commissione Verifica Poteri allo scadere dell'orario stabilito per la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva e, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, la Commissione Verifica Poteri continuerà lo svolgimento dei propri compiti fino all'orario fissato per la seconda convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare al Presidente del Comitato interessato all'Assemblea, il verbale riassuntivo delle operazioni svolte, in conformità di quanto stabilito nel punto riguardante le competenze della stessa.

Come da interpretazione resa dalla Corte Federale con comunicato n. 6 del 16 settembre 2011, eventuale espressione del diritto di voto esercitato da Atleti e da Tecnici in una qualsiasi delle Assemblee Provinciali della stessa Regione, facoltà resa dall'art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale, fornirà numero assembleare utile per la validità costitutiva dell'Assemblea della provincia di appartenenza e non nell'Assemblea Provinciale dove concretamente essi esprimeranno il loro voto.

Pertanto, il raggiungimento del quorum costitutivo relativo alle singole assemblee provinciali di categoria, verrà verificato solo una volta esaurite le operazioni elettorali di tutte le provincie interessate della regione di riferimento, quindi, in sede di operazione di scrutinio regionale a cura della Commissione Verifica Poteri nominata per l'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale che procederà secondo le modalità indicate al punto F).

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Federale, è ammesso ricorso, in primo grado presso il Tribunale Federale 2^a Sezione, avverso lo svolgimento di tutte le Assemblee, da presentare da parte dell'avente diritto a voto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa, a condizione che il ricorso sia stato preannunciato verbalmente e fatto registrare a verbale dell'Assemblea stessa e, in secondo grado, alla Corte Federale d'Appello 2^a Sezione.

M) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Le Società che non hanno maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi possono partecipare come auditori all'Assemblea Elettiva, purché in regola con l'affiliazione dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, e senza diritto di voto.

A livello Regionale hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati Provinciali di appartenenza territoriale, ed è facoltà del Presidente Regionale invitare ai lavori assembleari i Presidenti ed i componenti delle strutture e delle commissioni Regionali, nonché persone la cui presenza possa costituire prestigio per l'assemblea stessa.

N) APERTURA DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Le Assemblee Elettive sono presiedute, fino al momento dell'elezione degli Organi Assembleari dal Presidente uscente del Comitato interessato all'Assemblea Elettiva o da colui che, in base alle norme statutarie, lo sostituisce.

Colui che presiede temporaneamente l'Assemblea legge il verbale della Commissione Verifica Poteri e, verificata la validità dell'Assemblea, provvede alla costituzione degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio.

Il Collegio di Presidenza può essere composto sia da Delegati sia da altre persone comunque appartenenti alla F.C.I., od al CONI, mentre la Commissione di Scrutinio deve essere formata da soli Delegati con esclusione dei candidati.

O) PROCEDURE DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA ELETTIVA E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Per tutte le votazioni devono essere disposte tante urne quante sono le elezioni da effettuare e sufficienti cabine elettorali che garantiscano la segretezza e riservatezza delle operazioni di voto. In prossimità delle cabine è affisso in modo visibile un elenco indicante, per ogni carica, il cognome e nome dei candidati.

Prima delle operazioni di voto la Commissione di Scrutinio deve provvedere a siglare le schede di votazione.

Al termine di ogni singola operazione di voto la Commissione di Scrutinio procederà allo spoglio delle schede relative alle votazioni effettuate, con esclusione dello spoglio delle schede votate per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici per il quale si dovrà procedere come indicato nel successivo punto 4 – comma b).

1) Elezioni del Presidente Provinciale e Regionale

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Lo spoglio delle schede avviene in sede di Assemblea Elettiva a cura della Commissione di Scrutinio.

Viene eletto Presidente di Comitato Provinciale e/o Regionale colui che ha riportato la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti **validamente espressi, comprese le schede bianche**

ed esclusi i voti nulli, esprimibili dall'Assemblea nella prima votazione ed in tutte quelle successive.

I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi.

In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. (D.L. 31 maggio 2024, n.71, Art.1 lettera b) convertito in L.106 del 24 luglio 2024)

2) Elezione dei Vice Presidenti del Comitato Regionale

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Lo spoglio delle schede avviene in sede di Assemblea Elettiva a cura della Commissione di Scrutinio.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

3) Elezione dei Consiglieri Provinciali e Regionali

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Lo spoglio delle schede avviene in sede di Assemblea Elettiva a cura della Commissione di Scrutinio.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

4) Elezione dei Delegati All'Assemblea Nazionale

a) Affiliati

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Lo spoglio delle schede avviene in sede di Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale a cura della Commissione di Scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

b) Atleti e Tecnici

Ad ogni Atleta e Tecnico facente parte della lista inviata dal Comitato Regionale, risultato dal verbale della Commissione Verifica Poteri quale avente diritto di voto si dovrà consegnare una sola scheda di votazione per la rispettiva categoria.

Ad ogni Atleta e Tecnico facente parte della lista inviata dal Comitato Regionale, risultato dal verbale della Commissione Verifica Poteri quale avente diritto di voto in altro ambito provinciale della stessa regione, si dovrà consegnare una sola scheda di votazione per la rispettiva categoria ove la Commissione di Scrutinio avrà cura di indicare nel retro della stessa l'indicazione della provincia della stessa Regione ove è titolare dell'esercizio del voto.

Lo spoglio delle schede avviene al termine delle procedure elettive dell'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale.

Prima dello spoglio delle schede, la Commissione Verifica Poteri nominata per tale Assemblea deve procedere alla verifica del raggiungimento del quorum costitutivo di ogni singola Assemblea Elettiva effettuata nel corso delle Assemblee Provinciali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, sulla base dei relativi verbali inoltrati dai rispettivi Comitati Provinciali della Regione di appartenenza.

Al termine delle operazioni di verifica, la Commissione Verifica Poteri deve consegnare il verbale contenente le risultanze al Presidente dell'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, che ne dà lettura.

A cura della Commissione di Scrutinio, verranno aperte le urne delle schede votate nelle provincie ove è stata constatata la sussistenza del quorum costitutivo.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – dello Statuto Federale, tutti i Delegati eletti resteranno in carica per l'intera durata del quadriennio Olimpico, fermo restando il permanere dei requisiti statutari previsti per ricoprire tale carica.

P) TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al termine di ogni Assemblea:

i Comitati Provinciali dovranno tempestivamente trasmettere al Comitato Regionale:

- la verbalizzazione dell'Assemblea Elettiva per l'elezione degli organi provinciali e per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale, contenente anche i risultati elettivi;
- i verbali della Commissione Verifica Poteri relativi all'Assemblea Elettiva per l'elezione degli organi provinciali e per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale;
- il verbale contenente l'indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all'elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l'indicazione degli Atleti che si sono presentati per l'esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione, elenco che di volta in volta il Comitato Regionale provvederà a trasmettere alla successiva Assemblea Provinciale che si terrà nella Regione
- il verbale contenente l'indicazione del numero totale degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea Elettiva per la votazione dei Delegati in rappresentanza dei Tecnici, indicando e motivando le eventuali variazioni apportate rispetto all'elenco inviato dal Comitato Regionale, nonché l'indicazione dei Tecnici che si sono presentati per l'esercizio di voto ed appartenenti ad ambito provinciale diverso della stessa Regione, elenco che di volta in volta il Comitato Regionale provvederà a trasmettere alla successiva Assemblea Provinciale che si terrà nella Regione

Il Comitato Regionale provvederà ad inoltrare immediatamente alla Segreteria Generale tutta la documentazione pervenuta.

I Comitati Regionali dovranno tempestivamente trasmettere alla Segreteria Generale:

- la verbalizzazione dell'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale contenente anche i risultati elettivi;
- i verbali della Commissione Verifica Poteri;
- il verbale delle operazioni di scrutinio delle schede votate per i Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all'Assemblea Nazionale, contenente anche i risultati elettivi.

Q) DOVERI DEGLI ORGANI ASSEMBLEARI

Al Presidente dell'Assemblea spetta presiedere la stessa, ed in particolare:

- regolare lo svolgimento delle discussioni;
- decidere i tempi di durata degli interventi;
- dichiarare l'ammissione o meno delle mozioni e degli emendamenti, potendoli accorpare e metterli in votazione;

- proclamare gli eletti;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, unitamente ai componenti del Collegio di Presidenza.

Oltre al verbale deve sottoscrivere tutti gli atti inerenti all'Assemblea.

Al Vice Presidente spetta il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento.

Al Segretario spetta redigere il verbale dell'Assemblea.

La Commissione di Scrutinio provvede:

A livello Provinciale

allo spoglio delle schede relative alle votazioni dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale, e quelle relative alla votazione del Presidente e dei Consiglieri Provinciali.

A livello Regionale

provvede allo spoglio delle schede relative alle votazioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Regionali e, successivamente, provvede allo scrutinio delle schede di votazione contenute nelle urne inviate dai Comitati Provinciali relative ai Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici.

R) ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Per le Province Autonome di Trento e Bolzano si applica quanto disposto per le Assemblee Elettive Ordinarie Regionali, ma con le modalità di partecipazione dei Delegati fissate per le Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali ove non è ammesso il rilascio di deleghe aggiuntive. In tali Assemblee dovranno essere eletti i Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza di tutte le componenti.

S) PRECISAZIONI RELATIVE ALLA FASE ORGANIZZATIVA DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE ORDINARIE

Nel corso delle Assemblee Elettive possono prendere la parola, per le dichiarazioni di voto, solo i candidati.

Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea concedere o meno la parola per altri interventi.

Tutte le attività legate alle procedure elettorali devono essere espletate in conformità della legge e secondo la normativa federale, nel rispetto della trasparenza delle informazioni, della legittimità formale e sostanziale e della chiarezza e veridicità.

T) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Tutte le fasi relative alle istruttorie sopra descritte, inerenti all'Assemblea Elettiva Straordinaria, saranno espletate nel pieno rispetto del G.D.P.R. – Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679.

La presente circolare sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito federale, Organo Ufficiale della FCI.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.